

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                   | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena              | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                        | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 4 aprile 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Con reclamo del 10.6.2011, indirizzato anche alla Banca d'Italia, il ricorrente, per il tramite di un affiliato ad uno Studio di consulenza stragiudiziaria, contestava l'operato della banca convenuta che in data 17.4.2009 aveva stipulato un contratto di finanziamento di € 75.000,00, garantito da ipoteca, con il padre dell'interessato; in particolare, lamentava che l'atto notarile era stato stipulato in sua assenza mentre avrebbe dovuto presenziarvi, in qualità di legittimo erede e proprietario "della restante quota dei beni ipotecati".

Dichiarava che:

- qualora il debitore non fosse stato in grado di onorare il finanziamento "l'ipoteca diventerebbe ... inesigibile sia in fatto che in diritto";
- l'atto notarile registrato non comprendeva la pagina relativa alla parte mutuata.

In considerazione del fatto che il finanziamento concesso "pregiudica(va) pesantemente i diritti del (ricorrente) sia dal punto di un'eventuale eredità che dal mero aspetto di comproprietario dei beni ipotecati", invitava i destinatari della missiva ad assumere le iniziative del caso.

Con il ricorso del 28.11.2011 il ricorrente, rappresentato dal predetto Studio di consulenza, ha chiesto al Collegio di:

1. in via principale: eccepire la gravissima condotta "dolosa e temeraria" di controparte;
2. in subordine: dichiarare nullo o comunque privare d'efficacia il contratto di finanziamento stipulato dal padre con la banca convenuta;
3. in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'inefficacia contrattuale nei confronti del ricorrente "e/o comunque dichiararlo non pregiudizievole all'eventuale eredità pro futuro in favore dell'unico erede" (il ricorrente).

Ha chiesto altresì la refusione delle spese calcolate nella misura del 10% + iva sul totale del danno patito.

In sede di regolarizzazione del ricorso la parte attrice ha sottolineato che nell'istanza presentata all'ABF non era mai stata richiesta "la refusione di alcuna somma di denaro, a nessun titolo e ragione"; ha ribadito che l'istanza è volta ad "accertare e dichiarare la nullità contrattuale nei confronti del (ricorrente) e di voler eccepire la gravissima condotta lesiva" dell'intermediario reo di aver concesso una linea di fido "oltre i limiti di termine d'età prevista per legge".

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario l'8/3/2012 (con due giorni di ritardo rispetto al termine previsto).

La banca ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente in quanto il contratto di finanziamento oggetto della controversia è stato stipulato dal padre dell'interessato; inoltre, ha sottolineato che il legittimario "non è destinatario, in quanto titolare di una mera aspettativa di fatto, di alcun tipo di tutela da parte dell'ordinamento".

Ha precisato che:

- il finanziamento al padre del ricorrente è stato concesso anche per far fronte alle spese legali connesse alle cause in essere con il figlio, cause che impediscono la vendita di uno degli immobili cointestati con il figlio; il rientro dall'affidamento sarebbe avvenuto una volta che fossero state definite le pendenze giudiziali;
- gli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria sono in comproprietà tra il ricorrente, per la quota di un quarto, e il padre, per la restante parte; l'iscrizione ipotecaria insisterebbe solo sulla quota del padre. Sul punto la banca ha richiamato l'art. 2825 c.c.

Alla luce delle considerazioni svolte, la convenuta ha chiesto al Collegio di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, accertare e dichiarare la legittimità della propria condotta e, di conseguenza, rigettare le pretese di parte attrice, confermando la validità del contratto stipulato.

Con nota del 15.3.2012 l'interessato ha chiesto di non tener conto della documentazione acclusa dalla controparte relativa alle pendenze giudiziali tra il ricorrente e il padre in quanto "non rispettosa delle principali normative in punto di privacy".

Ha dichiarato, tra l'altro, che:

- il fido concesso è "ad eccessivo alto rischio";
- nel caso in cui il padre non fosse in grado di rispettare gli impegni presi la banca potrebbe rivalersi sull'intera eredità.

## DIRITTO

Come esposto in narrativa il ricorrente ha chiesto all'ABF: 1) in via principale: eccepire la gravissima condotta "dolosa e temeraria" di controparte; 2) in subordine: dichiarare nullo o comunque privare d'efficacia il contratto di finanziamento stipulato dal padre con la banca convenuta; 3) in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'inefficacia contrattuale nei confronti del ricorrente "e/o comunque dichiararlo non pregiudizievole all'eventuale eredità pro futuro in favore dell'unico erede" (il ricorrente).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Osserva il Collegio che la domanda principale, in cui in sostanza si chiede una stigmatizzazione dell'intermediario convenuto, appare del tutto generica e non fondata su fatti specifici che possono essere apprezzati dal Collegio ed, al contrario, sembra essere basata su severi errori di diritto che inficiano la prospettazione del ricorrente. Basti ricordare al riguardo che non esistono e non possono esistere nel nostro ordinamento limiti di età all'esercizio della capacità giuridica e che non esistono diritti in capo ai legittimari anteriormente alla apertura della successione.

La prima domanda subordinata non può essere presa in considerazione in quanto urta contro il fondamentale divieto di cui all'art. 81 c.p.c., mentre non appare definito l'interesse proprio del ricorrente a proporre una domanda di nullità di un negozio giuridico, la quale perlomeno esigerebbe che venisse indicata una causa di nullità prevista dalla legge.

La domanda ulteriormente subordinata non può essere presa in considerazione in quanto diretta a far valere un diritto inesistente in base all'ordinamento giuridico vigente il quale si uniforma al principio per cui nel periodo antecedente l'apertura della successione lo status familiare che serve a designare il legittimario non ha rilevanza giuridica.

La complessiva infondatezza delle domande svolte dal ricorrente impone al Collegio di non accogliere il ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO